

**COMUNE DI MONTEROSI**  
**PROVINCIA DI VITERBO**

**UFFICIO POLIZIA LOCALE**

**ORDINANZA N. 8/2012**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Considerata la necessità di preservare l'incolumità pubblica, ovvero di evitare pericolo al transito dei pedoni sulla pubblica via e garantire la sicurezza a seguito di eventuali precipitazioni nevose e formazione ghiaccio;

Rilevato che la presenza di veicoli in sosta lungo le vie interne del paese durante le precipitazioni nevose e immediatamente dopo in caso di strade coperte da coltre nevosa o ghiaccio, comporterebbe difficoltà per tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza ed al ripristino della viabilità;

**Accertato** che la violazione del divieto di sosta, costituisce grave intralcio alle macchine operatrici che debbono effettuare le operazioni di sgombero neve e ghiaccio e pertanto ritenuto di disporre la rimozione forzata dei veicoli medesimi ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

**Ritenuto inoltre di vietare su tutto il territorio comunale la circolazione di veicoli di ogni tipo privi di pneumatici invernali o di sistemi antisdrucchiolo, quali catene;**

Rilevato che l'accumulo di neve sui marciapiedi e sui tetti può rappresentare un notevole pregiudizio alla sicurezza;

**Visti** l'art. 5, 3°, l'articolo 6, 4° lett. b), l'art. 7, 3°, e l'art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);

**Visto** il D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

**Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto in base alle disposizioni del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

**TUTTO CIO' PREMESSO**  
**ORDINA**

In caso di precipitazione nevosa, durante la precipitazione e immediatamente dopo in caso di strade coperte da coltre nevosa o ghiaccio, su tutte le strade comunali e vicinali:

**a)** è vietata la circolazione di veicoli di ogni tipo privi di pneumatici invernali o di sistemi antisdrucchiolo, quali catene,;

**b)** pertanto, in considerazione della prescrizione di cui al punto **a)** i conducenti devono munirsi di pneumatici invernali o di catene o altri sistemi antisdrucchiolo a bordo da poter prontamente utilizzare in caso di precipitazione nevosa, nel caso non abbiano potuto munirsi di idonei sistemi antineve non possono mettersi in circolazione;

**c)** E' istituito il divieto di sosta dei veicoli nel centro abitato con applicazione della rimozione forzata a spese dei proprietari, sono esclusi dal presente provvedimento i veicoli in servizio di pubblica utilità, di soccorso e delle Forze dell'Ordine;

**AVVISA**

Che richiamato l'art. 22 del Regolamento di Polizia Urbana i proprietari ed i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere alla sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena cessato di nevicare e di rompere e coprire il ghiaccio con materiale antisdrucchiolabile. Gli obblighi anzidetti, incombono altresì in via solidale ai proprietari di attività commerciali esistenti al piano terreno.

Dell'esecuzione della presente Ordinanza sono incaricati gli Organi di Polizia di cui all'art.12 del C.d.S.

Si comunichi agli organi di polizia stradale aventi competenza nel territorio.  
**Monterosi 10/02/2012**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**I.D.Silvano TAMANTINI**